



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E
LA NORMATIVA TECNICA

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 del D.M. 6 agosto 2015.

Il Direttore Generale

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1 il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, il testo vigente dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*";

VISTI i provvedimenti con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto la riassegnazione al predetto capitolo 1650 della somma complessiva di euro € 11.372.073,00, corrispondente alle sanzioni acquisite all'entrata e disponibili quali residui 2014 nonché alle sanzioni affluite nel periodo 1 gennaio 2015 – 13 marzo 2015;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2015, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2015, con cui, espletata la procedura di richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, sono state individuate le iniziative di cui all'articolo 148,

comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 388, per l'importo complessivo di € 25.000.000,00;

CONSIDERATO che le risorse complessive effettivamente già disponibili ammontano conseguentemente ad € 11.372.073,00, e pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 6 agosto 2015, consentono di finanziare completamente gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 e 3 del predetto decreto e consentono altresì di finanziare in misura leggermente ridotta, ma comunque adeguata, l'iniziativa di cui all'art. 4 dello stesso decreto, avviandola per l'intero importo previsto per tale finalità e attuandola con la condizione che l'assunzione dei relativi impegni di spesa sia comunque limitata alle somme effettivamente disponibili al momento della concessione provvisoria dei finanziamenti, salvo integrazione man mano che si renderanno disponibili ulteriori somme;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto ministeriale 6 agosto 2015 che destina la somma di € 4.500.000,00 alla realizzazione di iniziative dirette a facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza degli strumenti di tutela previste dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e dalle altre disposizioni nazionali e europee a tal fine applicabili, da realizzare, preferibilmente in forma aggregata, da parte di associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

VISTO, ancora, l'articolo 4, comma 2, del predetto decreto ministeriale 6 agosto 2015, con il quale si demandano al Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica le determinazioni circa i criteri, i termini e le modalità di presentazione e selezione degli interventi presentati, i limiti minimi e massimi del finanziamento per ciascuna iniziativa nonché le modalità di erogazione delle somme, di rendicontazione e liquidazione delle spese, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio da parte del Ministero;

RITENUTO opportuno dare attuazione alla predetta linea di attività:

DECRETA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "legge", la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) "decreto di ripartizione", il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2015 di cui in premessa;
- c) "finanziamento", il contributo erogato dal Ministero a valere sul capitolo n. 1650 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori";
- d) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico;
- e) "Direzione Generale", la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- f) "soggetto proponente", l'associazione nazionale dei consumatori ed utenti iscritta all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, ovvero il gruppo di tali associazioni, che presenta domanda di finanziamento;
- g) "soggetto beneficiario", l'associazione nazionale dei consumatori ed utenti iscritta all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, ovvero il gruppo di tali

associazioni, al cui progetto è stata concessa l'ammissione a finanziamento, secondo le modalità indicate nell'art. 11 del presente decreto;

- h) "Codice del Consumo", il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Finalità delle disponibilità finanziarie

1. Le risorse di cui alla linea di intervento prevista all'articolo 4 del decreto di ripartizione, pari ad € 4.500.000,00, sono destinate al finanziamento di progetti, riferiti all'intero territorio nazionale, per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza degli strumenti di tutela previste dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, da realizzare, preferibilmente in forma aggregata, da parte di associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Art.3

Progetti ammissibili

1. Nell'ambito delle finalità indicate all'articolo 2, i progetti devono riguardare una o più delle seguenti attività: assistenza, consulenza, formazione e informazione dirette a facilitare e rafforzare l'esercizio e le opportunità da parte dei consumatori e degli utenti dei diritti e delle facoltà di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), d), e) e g) del Codice del consumo, nonché alle altre disposizioni nazionali e europee a tal fine applicabili, compreso il D.L. 6 agosto 2015, n. 130, di recepimento della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate mediante:
 - a) attivazione, anche con procedure on line, call center e numeri verdi, di nuovi sportelli delle associazioni e potenziamento ed adeguamento di quelli esistenti dedicati a tali attività, della cui apertura al pubblico, per un tempo adeguato, sia data massima informazione e che siano gratuiti per i consumatori ed inseriti in una rete di sportelli fisici o on-line che garantisca un'adeguata disponibilità di accesso a livello nazionale;
 - b) realizzazione, pubblicazione e distribuzione di materiale informativo, preferibilmente in formato digitale, o realizzazione e pubblicazione di apposite pagine tematiche su siti internet esistenti o da realizzare, sulle tematiche oggetto del progetto e aventi carattere divulgativo, innovativo, differenziato per categorie di fruitori, di cui sia garantita una adeguata diffusione a livello nazionale anche mediante mailing list di posta elettronica o tecniche di direct marketing;
 - c) organizzazione di seminari, convegni, giornate di studio, conferenze, e simili occasioni formative, purché aperti al pubblico e di rilievo nazionale o sovraregionale; altre attività formative, eventualmente svolte in modalità di e-learning.
3. Le attività di cui al comma 1, pur eventualmente indirizzate prioritariamente agli iscritti delle associazioni del soggetto proponente, devono essere comunque estese ed accessibili a tutti i cittadini. In ogni caso l'attività di assistenza, consulenza, formazione ed informazione, prestata avvalendosi dei finanziamenti di cui al presente decreto, deve essere fornita a titolo gratuito e non deve essere condizionata da alcun onere di carattere economico o di iscrizione, direttamente o indirettamente gravante sui cittadini consumatori

fruttori del progetto.

4. Uno stesso soggetto proponente può presentare un solo progetto. La medesima associazione nazionale di consumatori ed utenti iscritta all'elenco di cui art. 137 del Codice del Consumo, non può essere presente, sia direttamente che indirettamente, in più di un progetto.
5. Ciascun progetto di cui al comma 1 deve coprire l'intero territorio nazionale mediante attività che si svolgano almeno in tutte le regioni.

Art. 4

Soggetti proponenti

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto di ripartizione, possono presentare domanda per l'accesso al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 3 del presente decreto esclusivamente le associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206, preferibilmente riunite in gruppo.
2. Un gruppo di associazioni nazionali di consumatori ed utenti si intende costituito in caso di presentazione congiunta del progetto da parte di due o più associazioni iscritte, alla data di presentazione della domanda, all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo.
3. Nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono agire anche in collaborazione con Comuni, Camere di Commercio e altri soggetti pubblici che abbiano interesse istituzionale relativamente alle attività di cui all'art. 3 comma 1, fermo restando che i finanziamenti di cui al presente decreto sono destinati esclusivamente ai soggetti proponenti per gli oneri da essi sostenuti e rimasti a loro carico.
4. I rapporti tra le associazioni nazionali dei consumatori facenti parte di ciascun gruppo sono regolati da apposite convenzioni che stabiliscono in particolare la ripartizione delle attività e dei finanziamenti ed individuano l'associazione capofila. Tali convenzioni, che coprono la durata del progetto fino all'avvenuta liquidazione finale, devono essere allegate alla domanda di ammissione del progetto.
5. Nella domanda di ammissione al finanziamento dei progetti dovrà essere indicata espressamente l'associazione capofila che rivestirà il ruolo di unico referente in tutti i rapporti amministrativi e contabili nei confronti del Ministero. Il rappresentante legale dell'Associazione capofila, munito di apposita delega, presenta, in nome e per conto di tutte le associazioni facenti parte del gruppo, la domanda di ammissione al finanziamento. Gli atti di verifica e controllo previsti dalla normativa vigente, anche per finalità antimafia o di garanzia del rispetto degli obblighi in materia contributiva e fiscale, possono essere effettuati nei confronti di tutte le associazioni costituenti il gruppo.
6. Le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti devono, a pena di revoca parziale o totale dei benefici previsti dall'art. 2, mantenere il requisito di essere iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, dal momento della presentazione della domanda fino alla data di presentazione della richiesta di saldo, ferma restando la possibilità di fusioni, federazioni o altre legittime modifiche della struttura associativa delle stesse, che sono irrilevanti a questi fini se il nuovo soggetto che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi è comunque iscritto in tale elenco.

Art. 5
Misura del finanziamento

1. L'importo del finanziamento richiesto per ciascun progetto non può essere inferiore a € 250.000,00. Tale importo non può inoltre essere superiore a 300.000,00 euro, se presentato da una sola associazione, a 650 mila euro, se presentato da due associazioni, e a 1.100.000,00 euro, se presentato da tre o più associazioni.
2. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione del finanziamento nella misura massima richiesta, a tutti i progetti dichiarati idonei si applicherà una riduzione percentuale in misura inversamente proporzionale al punteggio ottenuto con conseguente obbligo di rimodulazione del progetto a carico del soggetto proponente.

Art. 6
Termine per la realizzazione dei progetti

1. Le attività previste dai progetti di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere ultimate, pena la revoca del finanziamento concesso, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione al finanziamento.
2. Per date di avvio e di ultimazione dei progetti si intendono, rispettivamente, quella del primo impegno contrattuale o titolo di spesa e dell'ultimo titolo di spesa.
3. Ciascun progetto deve essere avviato entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1. Entro i successivi trenta giorni l'associazione capofila dovrà, con apposita comunicazione a firma del legale rappresentante, dichiarare al Ministero la data di inizio delle attività, allegando alla comunicazione copia del primo atto da cui risulti l'avvio del progetto stesso.

Art. 7
Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande per l'accesso al finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero ed **entro e non oltre il 30 ottobre 2015**, pena l'irricevibilità della domanda stessa. Dell'avvenuta pubblicazione è comunque data tempestivamente diretta comunicazione, a cura della Direzione Generale, a tutte le associazioni nazionali dei consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo.
2. La domanda di finanziamento, in plico chiuso, può essere presentata a mano oppure inviata a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XII - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma. Nel caso di presentazione a mano, le domande devono essere presentate alla - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Ufficio protocollo, piano terra, Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, dalle ore 10:00 alle ore 15:00 dal lunedì al venerdì. Non si terrà conto di domande presentate con modalità diverse.
3. La data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro a data apposto su di essa dagli uffici della Direzione Generale. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività della presentazione farà

federe la data apposta su di esse dall'ufficio postale accettante, ma non si terrà comunque conto delle domande per qualsiasi causa pervenute oltre il terzo giorno successivo al termine finale di cui al comma 1.

4. Ogni plico deve contenere: la domanda, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.1, la relativa scheda tecnica, che deve contenere la descrizione sufficientemente ed adeguatamente dettagliata di tutte le attività, nonché delle modalità di realizzazione in cui si articola la proposta progettuale, redatta utilizzando lo schema guida di cui all'allegato n. 2, nonché l'atto di delega, sottoscritto dalle associazioni costituenti il gruppo, all'associazione capofila del gruppo referente nei rapporti con il Ministero e le convenzioni di cui all'art. 4, comma 4. Tutta la documentazione presente nel plico deve essere relativa ad un solo progetto.
5. Sul plico deve essere apposta la dicitura: "Legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1 - Iniziative a vantaggio dei consumatori - ANNO 2015- Progetti associazioni ex art.137 del Codice del Consumo".

Art. 8

Modalità e termini per l'istruttoria dei progetti

1. La Direzione Generale, entro 15 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione, verifica la completezza della documentazione prodotta, la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché la rispondenza dei progetti agli obiettivi e alle disposizioni del presente decreto. A seguito della verifica, la Direzione Generale trasmette tutti i plichi alla Commissione di valutazione di cui all'articolo 9.
2. La Direzione Generale ha facoltà di richiedere, anche tramite pec, e-mail e fax, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata. Il soggetto proponente deve ottemperare alla richiesta facendo pervenire gli elementi richiesti nei termini stabiliti nella richiesta stessa e, comunque, non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

Art. 9

Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al presente decreto, la Direzione Generale entro 30 giorni dalla data del presente decreto nomina una Commissione.
2. La Commissione verifica l'idoneità di ciascun progetto a realizzare gli obiettivi prefissati nell'ambito delle materie indicate all'articolo 3 del presente decreto, decide in ordine alla ammissibilità dei progetti e provvede, in base ai parametri previsti dall'art. 10, alla formazione di una graduatoria dei progetti, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio ottenuto. La commissione redige processo verbale delle sedute e una relazione conclusiva sull'esito delle valutazioni effettuate.
3. La relazione conclusiva, la graduatoria con relativo punteggio unitamente a tutti i plichi precedentemente ricevuti sono trasmessi dalla Commissione alla Divisione XII della Direzione Generale.

Art. 10

Parametri per l'attribuzione del punteggio

1. La Commissione assegna ad ogni progetto un punteggio in base ai seguenti parametri:

a) numero totale delle associazioni nazionali di consumatori ed utenti che, in linea con la preferenza indicata dal presente decreto, presentano congiuntamente il progetto, rapportato ad un quarto del numero totale delle associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (considerando comunque pari all'unità gli eventuali quozienti superiori all'unità):

punti da 0 a 15

b) numero di iscritti dichiarati complessivamente dal soggetto proponente, come risultanti ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo per il corrente anno, ovvero numero di iscritti dichiarati al momento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, se quest'ultima è successiva al termine di presentazione dei dati ai fini di tale aggiornamento; il punteggio è attribuito con riferimento al rapporto con il numero minimo di iscritti previsti a livello nazionale per l'iscrizione in tale elenco, secondo le seguenti fasce:

fino al doppio del numero minimo prescritto	punti da 0 a 9;
più del doppio e fino al triplo del numero minimo prescritto	punti da 10 a 20;
più del triplo del numero minimo prescritto	punti da 21 a 25;

c) radicamento territoriale del soggetto proponente, valutato sulla base del numero di regioni diverse in cui l'associazione o, complessivamente, le associazioni che costituiscono il soggetto proponente (fermo restando il requisito di iscrizione dell'associazione o delle associazioni stesse nell'elenco nazionale di cui all'art. 137 del Codice del Consumo) sono anche riconosciute o iscritte in elenchi di associazioni regionali di consumatori ed utenti in base alle relative norme regionali:

punti da 0 a 5

d) valutazione di merito del progetto con particolare riferimento all'adeguata articolazione delle attività fra le diverse tipologie e modalità ammesse, al numero degli sportelli attivati o potenziati e dei consumatori potenzialmente raggiungibili dalle diverse iniziative, all'eventuale collaborazione con altre pubbliche amministrazioni o alla sinergia con iniziative dell'Unione europea, all'eventuale specificità delle iniziative mirate a particolari tipologie di consumatori (quali, ad esempio, giovani, anziani, persone in situazione di disagio), alla durata ed estensione delle attività previste, al carattere innovativo del progetto rispetto ad analoghi progetti presentati in esercizi precedenti, all'adeguatezza del progetto rispetto ai suoi obiettivi, all'articolazione dei mezzi e alle modalità previste per aumentare il numero dei contatti diretti con i consumatori, all'eventuale previsione di adeguati indicatori di risultato:

punti da 0 a 55

2. Per i parametri di cui al comma 1, lettere a), b) e c) il relativo punteggio viene attribuito applicando rispettivamente le seguenti formule:

$$P = \frac{P_{max}}{V_{max}} \times V_p \quad (\text{per la lettera a e c})$$

$$P = P_{min} + \frac{P_{max} - P_{min}}{V_{max} - V_{min}} \times (V_p - V_{min}) \quad (\text{per la lettera b})$$

Ove:

P = punteggio da attribuire al parametro per ciascun progetto

Pmax = punteggio massimo attribuibile al parametro (in assoluto, ovvero per la relativa fascia, se applicabile)

Pmin = eventuale punteggio minimo attribuibile al parametro per la relativa fascia

Vmax = valore massimo del parametro riscontrato tra tutti i progetti (in assoluto, o della relativa fascia, se applicabile)

Vmin = eventuale valore minimo del parametro teorico per la relativa fascia

Vp = valore del parametro relativo al progetto

3. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto è ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro arrotondato alla seconda cifra decimale.
4. Sono dichiarati idonei i progetti che superano complessivamente il punteggio di 65/100.
5. I progetti ritenuti idonei sono inseriti in una graduatoria ordinata in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito ai sensi del comma 3.

Art. 11

Concessione provvisoria del finanziamento

1. Per i progetti dichiarati idonei l'ammissione a finanziamento avviene in via provvisoria seguendo l'ordine decrescente fino all'esaurimento dei fondi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2. La concessione definitiva del finanziamento è disposta dal Ministero con provvedimento emanato a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti e delle relative spese secondo quanto stabilito all'art. 12, comma 5.
2. Il Ministero emana i relativi provvedimenti di ammissione al finanziamento, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
3. Per i progetti non idonei è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Art. 12

Erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento è effettuata dal Ministero secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo totale del finanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, dietro presentazione di adeguata fideiussione bancaria o polizza assicurativa, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, sottoscritta, pena il non accoglimento della stessa, con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i e rilasciata, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge per una durata non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di richiesta di erogazione della prima quota, per un importo garantito pari al 40% dell'importo totale del finanziamento;
 - b) una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari all'ulteriore 40% dell'importo totale del

finanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5, corredata dal rapporto sulle attività realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute (completa di documentazione contabile di spesa e documentazione di pagamento) di almeno il 40% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento, e garantita dalla conversione automatica della validità ed efficacia della fideiussione in essere;

- c) una terza quota, a saldo, a seguito del provvedimento di concessione definitivo di cui al comma 5, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta conformemente alle prescrizioni del comma 2 e secondo lo schema di cui all'allegato n. 6, corredata dalla rendicontazione finale complessiva (completa della documentazione contabile di spesa e della documentazione di pagamento ulteriore rispetto a quella già prodotta in sede di richiesta di anticipazione della seconda quota).
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, pena l'eventuale revoca del finanziamento, entro sessanta giorni dall'ultimazione del progetto, come definita nel comma 1 dell'articolo 6, la rendicontazione finale delle spese sostenute, unitamente ad una relazione sul progetto realizzato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7, con dichiarazione di conclusione delle attività previste dal progetto e di completa realizzazione dello stesso. Sia la rendicontazione finale delle spese sostenute che la predetta relazione devono essere firmate dai rappresentanti legali di tutte le associazioni costituenti il soggetto beneficiario.
 3. Il Ministero, sulla base della documentazione finale delle spese, della relazione sul progetto realizzato di cui al comma 2 e dell'esito delle verifiche sull'efficacia dei progetti, effettuate ai sensi dell'articolo 14, accerta la conformità del progetto realizzato a quello ammesso, determina l'ammontare delle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili e procede a ricalcolare l'importo del finanziamento stesso che, in ogni caso, non può essere superiore a quello indicato nel decreto di concessione provvisoria.
 4. Qualora l'importo complessivo del finanziamento, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso, secondo quanto stabilito al comma 4 dall'articolo 9 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.
 5. Sulla base degli esiti delle attività previste ai commi 2, 3 e 4, il Ministero emette il provvedimento definitivo di concessione o di revoca e procede a svincolare la fideiussione in essere o ad avvalersene.

Art. 13

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le spese, sostenute dal soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda e anteriormente al termine finale di cui all'art. 6, comma 1, e per le quali, ove non espressamente prevista forfetizzazione, sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa con l'attestazione, altresì, dell'avvenuto pagamento. Sono ammissibili solo le spese direttamente riferibili alle attività progettuali, chiaramente pertinenti e che non evidenziano costi incongrui o superflui o eccessivi o comunque non adeguatamente giustificati. Le spese ammissibili si articolano nelle seguenti tipologie e rispettano le specifiche di seguito indicate:
 - a) spese progettuali, riconosciute in misura forfettaria pari al 1,5% del costo totale del progetto senza obbligo di rendicontazione, relative alle spese accessorie al progetto, ivi comprese la predisposizione e l'elaborazione del progetto, le spese di tenuta della

contabilità o di segreteria, le consulenze del lavoro, anche commissionate a soggetti esterni, le spese per il rilascio di garanzie, le spese di cancelleria o di abbonamento;

- b) spese per macchinari, attrezzature, prodotti e servizi: acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili equivalenti), da utilizzare presso locali e sedi del soggetto beneficiario, acquisto di servizi per la realizzazione di appositi programmi informatici per il progetto, o per l'adeguamento al progetto dei siti internet esistenti, acquisto di servizi di comunicazione e divulgazione relativi alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa, acquisto di prodotti specifici per il progetto, con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per drink, aperitivi e coffee break;
- c) spese di consulenza, relative a consulenze professionali per competenze di cui il soggetto beneficiario non dispone, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative di cui all'art. 3, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario, da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica, non collegati al soggetto beneficiario, o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale o, per le professioni non regolamentate, muniti di specifico titolo di livello universitario e dotati di adeguata e non occasionale esperienza coerente con l'incarico assegnato e risultante dai curriculum prodotti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto beneficiario o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti o collaboratori a qualunque titolo del soggetto stesso;
- d) spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato e del personale cosiddetto parasubordinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni nazionali dei consumatori di ciascun soggetto beneficiario, purché utilizzato in via specifica per la realizzazione del progetto, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; non sono ammesse comunque in tale ambito spese riferite a soggetti che ricoprono cariche sociali di vertice presso il soggetto beneficiario ovvero spese relative a soggetti che ricoprono anche altre cariche, se diverse da quelle relative al solo personale dipendente o se superiori ai minimi contrattuali; il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato in via specifica per la realizzazione del progetto;
- e) spese generali: tali costi, riconosciuti forfettariamente e senza obbligo di rendicontazione, per un importo pari al 15 % del costo totale ammesso per il progetto, comprendono quei costi diretti ed indiretti connessi alla realizzazione del progetto, ma che per la loro stessa natura non si prestano ad una precisa identificazione ed imputazione, riferiti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi, missioni e altre spese non documentate o non documentabili in conformità alle prescrizioni del presente decreto e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d).

2. Le spese di cui al comma 1, lettera c), e quelle relative al lavoro parasubordinato di cui alla lettera d), sono ammissibili nei limiti complessivi del 20% del costo totale del progetto; le medesime spese, cumulate alle spese di cui al medesimo comma 1, lettera d), relative al lavoro dipendente, non possono superare il 60% del costo totale ammesso per il progetto. Per le spese di cui al presente comma l'amministrazione in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di cui all'articolo 14 in sede di verifica, possono richiedere, al fine di valutare la pertinenza e congruità della spesa, il curriculum vitae da cui risulti la competenza professionale del consulente, collaboratore o dipendente, i contratti relativi alla prestazione e ogni altra documentazione (rapporti di attività, verbali, registrazioni, ecc.) idonei a comprovare il contenuto delle attività, il riferimento al progetto finanziato, l'effettiva

esecuzione ed il prodotto della prestazione, l'eventuale impegno orario e comunque il periodo di svolgimento.

3. In relazione alle spese di retribuzione del personale dipendente devono essere fornite, sia all'atto della presentazione del progetto sia in fase di rendiconto, informazioni relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel progetto e alla tipologia contrattuale; tali spese devono essere espresse in costi orari per il tempo dedicato al progetto, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
4. Le eventuali attività realizzate avvalendosi di associazioni che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile, siano emanazione locale, federate o comunque connesse con Associazioni nazionali facenti parte del soggetto beneficiario, ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, sono ammesse, purché riferite espressamente al progetto, ed a condizione che le spese relative siano sostenute dal soggetto beneficiario e che i relativi titoli di spesa siano intestati al medesimo soggetto beneficiario e da questi pagati. Ove il titolo di spesa sia riferito alla prestazione complessiva acquisita da tale associazione connessa, così come nel caso in cui elementi di connessione non incompatibili emergano relativamente ad altri soggetti terzi fornitori di beni o servizi rendicontati nell'ambito del progetto, l'amministrazione in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di cui all'articolo 14 in sede di verifica, possono richiedere, al fine di valutare la pertinenza e congruità della spesa, ulteriori elementi di valutazione e di prova anche direttamente riferiti all'attività dell'associazione collegata o del soggetto terzo fornitore.
5. Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive.
6. Le spese sostenute per il progetto devono essere dichiarate:
 - a) al lordo di I.V.A., da parte dei soggetti proponenti che dichiarino che il valore dell'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile;
 - b) al netto di I.V.A. da parte dei soggetti proponenti in possesso di partita IVA.
7. Per idonea e specifica documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute da rendicontare si intendono le ricevute di bonifico bancario o postale o di bollettino di versamento in conto corrente postale o altre equivalenti ricevute bancarie, purché, in ogni caso, da tale documentazione bancaria o postale, risultino direttamente la spesa sostenuta, il soggetto destinatario del pagamento, il soggetto che ha effettuato il pagamento e la causale del pagamento stesso chiaramente riferita o riferibile al progetto. Per i bonifici effettuati in modalità on-line, la copia della ricevuta di bonifico andato a buon fine deve essere corredata da una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario concernente il buon esito del bonifico.
8. I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso l'associazione intestataria facente parte del soggetto beneficiario e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione. In relazione a tali titoli di spesa dovrà essere rilasciata dichiarazione ai sensi del DPR445/2000 da parte del rappresentante legale dell'associazione beneficiaria, che attesti l'esclusiva destinazione delle spese e dei relativi beni e servizi al progetto finanziato ai sensi del presente decreto. Su tutti i titoli di spesa originali dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile, la dicitura: "Spesa finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Decreto 6 agosto 2015".
9. In relazione alle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato ai sensi del

presente decreto deve essere rilasciata una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del rappresentante legale dell'Associazione capofila che attesti che non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari, da parte di alcuno, sia esso soggetto pubblico o privato, né che verranno richieste in futuro.

Art. 14

Monitoraggio e verifiche

1. Al fine di monitorare, anche presso i soggetti beneficiari, lo svolgimento del progetto i soggetti beneficiari trasmettono al Ministero dettagliate relazioni semestrali (redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 8) sulle attività svolte e sui costi sostenuti. Le relazioni devono essere trasmesse entro i 30 giorni successivi allo scadere di ciascuno dei semestri, calcolati a partire dalla data della comunicazione dell'avvenuta ammissione al finanziamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del presente decreto.
2. I soggetti beneficiari devono trasmettere specifica comunicazione alla Direzione Generale - Divisione XII - preventivamente e comunque almeno quindici giorni prima, per ogni evento relativo al progetto, quali lo svolgimento di seminari, giornate di studio, conferenze e simili occasioni formative, l'attivazione di sportelli, siti internet, call center, numeri verdi, nonché copia in formato elettronico del materiale divulgativo ed informativo realizzato, al seguente indirizzo: dgmccvnt.div12@pec.mise.gov.it.
3. Al fine di verificare, anche presso i soggetti beneficiari, lo stato di avanzamento e la completa realizzazione del progetto, la sua efficacia, i suoi risultati in relazione agli obiettivi del presente decreto e le spese effettivamente sostenute, la Direzione Generale nomina, per ogni progetto, una Commissione composta da due dipendenti del Ministero, incaricata di effettuare i predetti accertamenti.
4. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 3, comprensivi delle spese di missione, sono calcolati per ciascun componente nella misura del 2 per mille del finanziamento concesso per ciascun progetto, e comunque in misura non inferiore a € 900,00, e sono a carico del progetto medesimo.

Art. 15

Revoche

1. Il Ministero procede, a seconda dei casi, alla revoca totale o parziale del finanziamento corrisposto, con il conseguente obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme indebitamente ricevute, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e come quantificato nel provvedimento di revoca, nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancato invio della rendicontazione finale secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 12 o eventuale negativa valutazione della realizzazione del progetto;
 - b) mancato completamento dei progetti entro il termine fissato dall'articolo 6, comma 1;
 - c) scostamento a consuntivo anche di uno solo dei parametri di cui all'articolo 10 suscettibili di variazione, in misura superiore al 30% rispetto al valore del parametro stesso calcolato in fase istruttoria;
 - d) mancato rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro, o delle vigenti norme previdenziali, contributive e fiscali;
 - e) perdita del requisito di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo per l'associazione che costituisce il soggetto beneficiario o per una o più delle associazioni

nazionali dei consumatori facenti parte del gruppo che costituisce il soggetto proponente prima della ultimazione del progetto, fatta salva l'eventuale quota di finanziamento relativa alle attività utilmente realizzabili da parte delle altre associazioni del medesimo gruppo o comunque già utilmente realizzate;

- f) alienazione, nei due anni successivi alla data di ultimazione del progetto, di macchinari e attrezzature acquistati e finanziati ai sensi del presente decreto;
- g) rendicontazione finale inferiore all'importo ottenuto a titolo di anticipazione.

Art. 16
Efficacia

1. Il presente decreto è immediatamente pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero, ma diviene impegnativo per l'amministrazione solo dopo il visto da parte dell'Ufficio centrale di bilancio, di cui sarà data notizia con le medesime modalità, e nei limiti delle somme effettivamente disponibili sul pertinente capitolo di bilancio.

Roma, 30 settembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio

